

# CASA DI RIPOSO “JONA OTTOLENGHI”

## ACQUI TERME (AL)

\* \* \* \* \*

### S T A T U T O   O R G A N I C O

**Art. 1** – L’I.P.A.B. Casa di Riposo “Jona Ottolenghi”, istituita con Regio Decreto del 29 luglio 1898, è sorta per iniziativa e per merito dell’insigne benefattore Jona Ottolenghi che mise a disposizione il patrimonio iniziale costituito in titoli di stato, mobili ed immobili.

Hanno poi contribuito ad aumentare il patrimonio dell’Ente, numerosi benefattori privati, fra i quali, in particolare, il Conte Arturo Benvenuto Ottolenghi e la Sua consorte Herta Ottolenghi von Wedekind zu Hort.

Il presente Statuto nasce dall’esigenza di precisare meglio, in linea anche con le nuove disposizioni normative in campo socio-assistenziale, l’attività ed il modello organizzativo dell’Ente ed entrerà in vigore dopo l’approvazione della Regione Piemonte.

L’Ente ha la propria sede legale nell’immobile di sua proprietà in Acqui Terme, via Verdi n° 2.

**Art. 2** – Scopi dell’Ente sono quelli di organizzare e gestire in proprio o in collaborazione o per conto di altri soggetti pubblici e/o privati, all’interno di strutture

socio assistenziali e socio sanitarie a degenza piena o semiresidenziale nonché al domicilio degli utenti:

- servizi di assistenza a persone anziane, sia non autosufficienti in tutto o in parte, sia autosufficienti in tutto o in parte, disabili adulti, psicotici, mediante prestazioni di natura alberghiera, socio-assistenziale, socio-sanitaria, riabilitativa, ed assicurando, altresì, la fruizione di servizi di tipo religioso, culturale, ricreativo, di aggregazione sociale.

L'Ente potrà, inoltre, svolgere altri servizi a valenza sociale ed assistenziale, compatibilmente con il carattere, la struttura e la propria organizzazione.

I servizi di tipo residenziale e semiresidenziale nella struttura dell'Ente o in strutture gestite dall'Ente potranno articolarsi nelle seguenti "unità d'offerta":

- "reparti protetti", volti ad accogliere soggetti in condizioni di non autosufficienza o parziale non autosufficienza, ai quali fornire prestazioni di tipo alberghiero e servizi specifici di carattere assistenziale, culturale e ricreativo, unitamente ad adeguate prestazioni sanitarie e riabilitative;
- "reparti assistenziali", volti ad accogliere soggetti in condizione di sostanziale autosufficienza psico-fisica, ai quali fornire prestazioni di tipo alberghiero, supporti di carattere socio-assistenziale, culturale e ricreativo;
- "centri diurni" che costituiscono un'alternativa al ricovero a tempo pieno e consistono nell'organizzazione, durante le ore diurne, in spazi appositamente attrezzati, di attività di tipo ricreativo e sociale, fornendo essenziali interventi di assistenza infermieristica, di fisioterapia e di mantenimento od altri ritenuti utili e/o più appropriati;
- "centri di pronto intervento", volti ad assicurare, in via temporanea, il soddisfacimento di improvvisi ed eccezionali bisogni socio-assistenziali e socio-sanitari, quali alloggio, vitto, tutela di fatto, in attesa dell'individuazione di adeguate soluzioni di protezione sociale da parte dei competenti servizi pubblici.

L'accesso ai servizi propri delle singole unità d'offerta è disposto dall'Ente su richiesta degli interessati, secondo le modalità che saranno definite in apposito Regolamento.

I posti delle varie unità d'offerta nella struttura di proprietà dell'Ente, non convenzionati con i competenti Servizi pubblici, saranno prioritariamente riservati ai cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di Acqui Terme.

L'Ente potrà perseguire il raggiungimento delle proprie finalità socio assistenziali e socio sanitarie anche attraverso l'organizzazione e/o la gestione in proprio, o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi domiciliari comprendenti tra l'altro:

- assistenza tutelare (anche notturna) di persone anziane;
- prestazioni: infermieristiche, di riabilitazione, per la cura del corpo;
- preparazione pasti a domicilio;
- ristorazione e recapito pasti;
- attività di socializzazione e animazione;
- recapito di campioni per esami clinici e ritiro dei referti;
- somministrazione di parafarmaci e di presidi per l'incontinenza;
- pulizia e disinfezione dei locali;
- servizio di compagnia;
- accompagnamento per disbrigo pratiche presso uffici, per acquisti, per visite mediche ed esami sanitari ed altri servizi;
- acquisto viveri e medicinali;
- gite per momenti di compagnia.

L'Ente richiederà agli utenti, ovvero ai servizi pubblici in caso di prestazioni convenzionate, un corrispettivo per le spese di organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi. Per gli utenti le cui condizioni risultino disagiate, l'Ente potrà praticare riduzioni della retta e ciò a suo insindacabile giudizio.

**Art. 3** – Le finalità di cui all’art. 2 sono perseguite nel rispetto dei programmi dell’Ente ispirandosi ai seguenti criteri di gestione:

- massima razionalizzazione dell’allocazione e dell’utilizzazione delle risorse disponibili per un ottimale rapporto costi/benefici;
- attuazione del lavoro per obiettivi concordati, con diretta responsabilità del livello amministrativo sia in ordine al raggiungimento degli obiettivi sia in ordine alla gestione delle risorse umane e finanziarie;
- suddivisione delle competenze tra il livello politico e quello amministrativo;
- monitoraggio dell’andamento dell’attività, tramite rilevazione sistematica dei dati ed elaborazione di indicatori in ordine sia all’efficienza sia all’efficacia degli interventi.

**Art. 4** – Sono organi dell’Ente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente.

**Art. 5** - L’Ente coopera con le altre I.P.A.B., la rete degli Enti Locali (Province, Comuni, Comunità Montane), il soggetto gestore, ex art. 8 della legge regionale 8 gennaio 2004, n°1, dei servizi sociali dell’ambito territoriale in cui ha sede legale l’Ente, gli altri soggetti gestori piemontesi, l’A.S.L. dell’ambito territoriale in cui ha sede legale l’Ente, le altre A.S.L. piemontesi, la Regione Piemonte, altri soggetti pubblici e privati, al fine di realizzare un efficiente sistema integrato di interventi e servizi sociali, nell’ambito dei principi proposti dalla normativa di riferimento.

**Art. 6** – L’Ente riconosce la funzione sociale del volontariato e ne favorisce l’apporto ed il coordinato utilizzo nell’interesse dei propri utenti.

**Art. 7** – Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque Membri, compreso il Presidente, dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati: n° 4 dal Comune di Acqui Terme e n° 1 dall'Ordinario Diocesano di Acqui Terme.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendolo fra i propri componenti il Presidente ed il vice presidente.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ha effetto al primo gennaio e l'anno iniziato è conteggiato per intero. I componenti nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti in ufficio i surrogati.

I componenti il C.d.A. non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, oppure l'abbiano il coniuge, i parenti propri o del coniuge fino al quarto grado.

La rinnovazione ordinaria del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di scadenza del mandato. Spetta al Presidente uscente o a chi ne fa le veci convocare entro e non oltre sette giorni dalla avvenuta nomina la seduta di insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

**Art. 8** – Le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono quelle previste dalle vigenti norme di legge.

La decadenza dalla carica di amministratore avviene:

- a) per accertata ineleggibilità o sopravvenuta incompatibilità;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

La causa di decadenza deve essere contestata per iscritto da parte del Presidente o, qualora riguardi il Presidente, dal Vice Presidente dell'Ente.

L'amministratore cui è rivolta la contestazione ha facoltà di produrre, esclusivamente per iscritto, le proprie controdeduzioni entro venti giorni dall'avvenuto ricevimento della contestazione.

Entro i successivi venti giorni il Consiglio di Amministrazione si pronuncia, con propria deliberazione, sulla decadenza. Qualora sia pronunciata la decadenza, la

deliberazione dovrà immediatamente essere trasmessa al soggetto giuridico che ha nominato l'amministratore dichiarato decaduto affinché provveda alla surroga dello stesso.

La revoca degli amministratori dell'IPAB da parte della provincia può essere ammissibile solo nei casi di sopravvenuta incompatibilità o incapacità ad esercitare la rappresentanza dell'intera comunità di cui i soggetti nominati sono esponenti. Il provvedimento di revoca va immediatamente trasmesso all'IPAB che ne prenderà atto con propria deliberazione.

**Art. 9** - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le riunioni ordinarie si riferiscono all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e devono avvenire rispettivamente entro il 30 settembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce per l'approvazione del conto consuntivo.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre dello stesso anno. Tuttavia all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae fino alle fine di febbraio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio è definitivamente chiuso.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e la convocazione avviene al domicilio indicato da ogni componente:

- con avviso scritto, compresi posta elettronica, telefax e telefono, o notifica diretta, all'indirizzo comunicato dagli amministratori, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, inviata o consegnata almeno cinque giorni prima della riunione;

- nei casi d'urgenza con telegramma o comunque con ogni forma di comunicazione ritenuta idonea, compresi la posta elettronica, il telefax e il telefono.

Le sedute del Consiglio sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei consiglieri previsti dalla Statuto.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio integra le norme contenute nel presente capo.

**Art. 10** – Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui è demandata l'amministrazione e la gestione dell'Ente.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la direzione dell'Ente, la sua amministrazione ordinaria e straordinaria, fatte salve le competenze riservate al Direttore.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio integra le norme contenute nel presente capo.

**Art. 11** – Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno tre componenti, tranne i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti tranne i casi in cui il presente Statuto richieda maggioranze qualificate. La votazione avviene in forma palese, salvo i casi in cui la votazione segreta sia prevista dalla vigente normativa e comunque ogni qual volta la decisione da assumere comporti valutazioni o scelte di persone.

Le deliberazioni riguardanti l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, le modifiche statutarie, nonché quelle riguardanti gli acquisti e le alienazioni di beni immobili devono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità

istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno quattro componenti il Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.

Gli atti deliberativi sono firmati da tutti gli amministratori che sono intervenuti alla seduta nonché dal verbalizzante.

Le proposte di atto deliberativo indicate nell'o.d.g., redatte dai funzionari preposti, debbono, a pena di nullità, riportare il parere di regolarità tecnica e contabile, quando prevista l'attestazione di copertura finanziaria, con la relativa data e sottoscrizione.

Gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati qualora vi consentano tutti i componenti del Consiglio.

**Art. 12** – Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

**Art. 13** – Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente vigila sulla corretta esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente ed in subordine dal consigliere più anziano di età.

**Art. 14** – E' istituita la funzione di Segretario - Direttore.

Il Segretario-Direttore è un operatore che, con conoscenze e specificità sue proprie, è responsabile della gestione finanziaria, tecnica, amministrativa dell'Ente. espleta attività di direzione e coordinamento di tutto il personale e delle unità operative che compongono l'intera organizzazione della struttura.



Il Segretario-Direttore è dotato di autonomia gestionale, risponde dei risultati raggiunti rispetto agli scopi statutari e agli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo sugli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione.

I poteri, i compiti e le attività di competenza del Segretario-Direttore sono fissati dal Consiglio di Amministrazione coerentemente a quanto sopra stabilito e nell'osservanza della normativa di riferimento e del presente Statuto.

**Art. 15** - I criteri e le procedure di assunzione, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono determinati in base alle normative in vigore, ai contratti collettivi e decentrati di lavoro, nonché agli appositi Regolamenti da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 16** – La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono affidate ad una banca mediante regolare gara d'appalto.

Il tesoriere soggiace a tutte le disposizioni di legge previste per tale servizio.

**Art. 17** – Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento l'Ente dispone di un patrimonio costituito da:

- Patrimonio indisponibile costituito dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente ubicato in Acqui Terme, Via Verdi 2;
- Patrimonio disponibile composto da beni immobili non direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente e da altri beni mobili;
- Beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente

destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto.

**Art. 18** – Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Ente può disporre delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 17;
- rette e/o contribuzioni degli utenti;
- contribuzioni pubbliche per l’erogazione dei servizi;
- eventuali contributi ed elargizioni di terzi, destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio.

**Art. 19** – Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.